

34604



**DELIBERA N. 7**  
**DEL 22/05/2023**

## **COMUNE DI VILLANOVA TULO**

### **PROVINCIA DI CAGLIARI**

#### **VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento prot. 1120 del 16.03.2023 e affidamento incarico legale**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:27, in Villanova Tulo nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

<b>Loddo Alberto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Argiolas Daniel</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Demuro Luigi</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Cuneo Davide</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Mulas Manuela</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n.5 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Alberto Loddo, con l'assistenza del Segretario Comunale Serena Copersino. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'atto di citazione protocollo nr. 1120 del 16.03.2023 con il quale il Sig. ...omissis... rappresentato e difeso dall'Avv.... omissis... ha citato il Comune di Villanova Tulo nella persona del sindaco p.t. a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari all'udienza del 20.06.2023 per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro occorso in data 13.04.2019, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite;

**RITENUTA** l'opportunità e la necessità che l'Amministrazione si cauti facendosi adeguatamente rappresentare da un legale;

**CONSIDERATA** la particolare urgenza di conferire il predetto incarico stante i termini del procedimento necessari per garantire la costituzione dell'Ente in giudizio;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 dell'11.5.2012 che distingue tra incarico legale e appalto di servizi legali evidenziando che deve esserci un "*quid pluris*" rispetto a un singolo incarico di patrocinio o di assistenza, per cui: è appalto quando ha ad oggetto un servizio legale prestato per un determinato arco temporale e per un determinato corrispettivo, mentre la prestazione di patrocinio o di assistenza si inserisce in un quadro più ampio, divenendo modalità di un servizio più complesso e articolato da prestare all'amministrazione;

**ATTESO** che la distinzione tracciata dalla predetta sentenza 2730 risulta ancora più netta dopo il decreto legislativo 50 del 2016: gli appalti di servizi legali sono quelli di cui all'allegato IX del nuovo codice, mentre i servizi legali individuati all'art. 17, lett. d) sono espressamente esclusi dal codice;

**VISTO** il parere 2017 del 3 agosto 2018 del Consiglio di Stato che si è pronunciato sulle Linee guida predisposte dall'Anac per l'affidamento dei servizi legali evidenziando quanto segue:

- la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
- per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice, anche in ragione di una rilevante - seppur non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione;
- in particolari circostanze deve essere consentito all'amministrazione di affidare la trattazione di una controversia mediante affidamento diretto purché sia rispettoso dei principi di cui all'art. 4 del Codice e la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato;

**PRESO ATTO** che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 dell'ANAC in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali esposte qui di seguito che derivano dal presupposto dell'applicabilità dei generali principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici anche ai servizi legali esclusi di cui all'articolo 17 lett.d);

**VISTA** la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6.03.2019 (C 264/2018), definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

**PRESO ATTO** dei seguenti principi e statuizioni enucleabili dalla suddetta sentenza, ovvero:

- gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

- all'*intuitus personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato, mentre alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte riconduce la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;
- i servizi legali possono partecipare, "*direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche*": ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio;

**ATTESO** che la portata delle Decisioni della Corte sovranazionale è pacifica e che le Decisioni della Corte della dell'Unione Europea hanno valenza di fonte del diritto;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione deve comunque rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, cioè quelli dell'articolo 1 della legge 241, e rendere le sue scelte verificabili sotto il profilo della congruità attraverso un'attività amministrativa procedimentalizzata, come si afferma nel parere del Consiglio di Stato 2017/2018, ciò che si concreta – anche in mancanza di un confronto comparativo tra più legali – nell'acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, nella verifica che non vi siano incompatibilità, nell'acquisizione e nella valutazione del preventivo;

**VISTO** l'art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 il quale stabilisce che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti;

**CONSIDERATO** che le stesse linee guida ANAC n. 12/2018 affermano che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37" e che "il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione";

**VISTO** l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 che stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri;

**VISTO** il D.M. 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal d.m 8.3.2018 n. 37, che disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi;

**EFFETTUATA** una ricognizione telefonica tra diversi professionisti che hanno proposto preventivi per rappresentare la difesa dell'Ente in merito all'atto di citazione in epigrafe;

**SENTITO** per le vie brevi, tra gli altri, anche l'Avv. Filippo Follesa dello studio Cuccu – Carroni – Follesa, con studio in via G.B. Tuveri 84, 09129 Cagliari, il quale ha manifestato la propria disponibilità;

**RITENUTO** che l'Avv. Filippo Follesa possiede le conoscenze necessarie a cui affidarsi per l'assistenza e la rappresentanza dell'Amministrazione per gli argomenti da trattare;

**VALUTATO** che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di garantire all'Ente la miglior assistenza possibile tenuto conto del concetto stesso di "*diritto di difesa*" che l'Assise Comunitaria intende anche come vero e proprio diritto di determinarsi liberamente nella scelta del proprio difensore, riconoscendolo in tale inviolabile ed incondizionabile portata, anche alla P.A. attraverso la fiduciarità;

**VISTO** il preventivo proposto dall'Avv. Filippo Follesa, rif. prot. 1830 del 16.05.2023, per rappresentare la difesa dell'Ente in merito all'atto di citazione in epigrafe;

**CONSIDERATO** che il DL 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni" ha derogato l'art 36 co. 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000 euro e comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35, per cui è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

mediante affidamento diretto;

**PRESO ATTO** della manifestata volontà del professionista di accettare l'incarico secondo i minimi della ex-tariffa ed effettuata una comparazione con gli altri professionisti;

**RIBADITA** la particolare urgenza di conferire il predetto incarico stante i termini del procedimento necessari per garantire la costituzione dell'Ente in giudizio;

**DATO ATTO** che il presente affidamento coniuga altresì i principi di efficacia e tempestività con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i precedenti affidamenti di uguale natura negli ultimi anni sono stati affidati a diversi studi professionali;

VISTO il principio contabile applicato della competenza finanziaria in caso di affidamento a legale per incarico di patrocinio legale;

RILEVATO che:

- lo stesso stabilisce, al punto 5.2 lett. g), che l'impegno per affidamento di incarico a legale esterno, la cui esigibilità non è determinabile, sia imputato all'anno in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, per garantire la copertura della spesa;
- prima di assumere la determinazione di affidamento dell'incarico, va chiesto al legale di presentare un disciplinare che indichi la spesa distinta per le diverse fasi da eseguire con le tempistiche della loro esigibilità. In tale ipotesi, l'impegno andrà assunto fin dall'origine sulle diverse annualità indicate, riservandosi in determina di modificarne l'imputazione in caso di diversa esigibilità;

**RILEVATA** la competenza della Giunta Comunale in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 (trattasi indubbiamente di atto di governo contraddistinto da elevata discrezionalità politica-amministrativa) e delle disposizioni del vigente statuto comunale (vedasi anche Sentenza 730/2012 del Consiglio di Stato a valere per i Comuni che dispongono di Avvocatura e, di converso, per i restanti Comuni);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. nr. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1. **Di approvare le premesse;**
2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del vigente statuto comunale, il sindaco a stare in giudizio nel procedimento di cui in premessa;
3. **DI AFFIDARE**, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'Avv. Filippo Follesa dello studio Cuccu – Carroni – Follesa, con studio in via G.B. Tuveri 84, 09129 Cagliari per rappresentare la difesa dell'Ente in merito all'atto di citazione prot. n. 120 del 16.03.2023;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti conseguenti al presente provvedimento in termini di pubblicità e trasparenza, dando atto che la relativa spesa è di € 5.557,78 (CPA 4% pari a € 175,21 e IVA 22% pari a € 1.002,22 compresi) sugli apposti macroaggregati del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;

5. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 22/05/2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Alberto Loddo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 22/05/2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Maria Luisa Demuro

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Alberto Loddo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Serena Copersino

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2023:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/05/2023** al **07/06/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 23/05/2023 per quindici giorni.

IL RESPONSABILE  
F.to Alberto Loddo

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data: 30/05/2023

IL SEGRETARIO  
F.to Serena Copersino